



PROVINCIA DI LIVORNO

Piazza del Municipio, 4 57100 Livorno - Tel. 0586.257111 Fax 0586.884057 - urp@provincia.livorno.it - www.provincia.livorno.it
Segretariato Generale

Da **UO GESTIONE RISORSE UMANE**

Livorno, **28/03/2014**

Prot n° **12509** del **2014**

A **Dipendenti**

Dirigenti

Direttore/Segretario Generale

Oggetto: Circolare num. 2 del 17/02/2014 del Dipartimento della Funzione Pubblica - novità in materia di assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.

Con Circolare num. 2 del 17/02/2014, registrata alla Corte dei Conti il 19/03/2014, il Dipartimento della Funzione pubblica fornisce chiarimenti sulla portata applicativa del Decreto Legge n. 101 del 31 agosto 2013, convertito in legge n. 125 del 30 ottobre 2013 - *"Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni"*, con particolare riferimento all'art. 4, comma 16 bis. Quest'ultimo ha modificato il comma 5 ter dell'art. 55 septies del D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, sulle assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, mentre non modifica il regime della giustificazione dell'assenza di cui al comma 1 del medesimo articolo.

Il nuovo art. 55 septies, comma 5 ter prevede che *"Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmesse da questi ultimi mediante posta elettronica"*.

A seguito dell'entrata in vigore della modifica, il Dipartimento ha espressamente previsto che per effettuare visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici il dipendente deve fruire:

- **dei permessi per documentati motivi personali**, secondo la disciplina prevista dall'art. 19, comma 2 del CCNL 06/07/1995 (tre giorni retribuiti all'anno);
- **dei permessi brevi ex art. 20 del CCNL 06/07/1995**; in tal caso si ricorda che i permessi brevi non possono eccedere la metà dell'orario di lavoro giornaliero e quindi in caso di sfioramento di detto limite non



PROVINCIA DI LIVORNO

Piazza del Municipio, 4 57100 Livorno - Tel. 0586.257111 Fax 0586.884057 - urp@provincia.livorno.it - www.provincia.livorno.it
Segretariato Generale

potranno essere utilizzati quale giustificativo dell'assenza, rimanendo quindi la sola alternativa dei permessi di cui al precedente punto, ferma restando ovviamente la possibilità di usufruire di un giorno di ferie. Si ricorda infine che sempre in base al citato art. 20, comma 1 il dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno ha diritto a 36 ore annue di permesso breve.

Pertanto, non risulta più applicabile quanto previsto nella precedente Circolare num. 3 /2011 inviata dallo scrivente Ufficio all'indomani dell'entrata in vigore del D.L. 98/2011 nella parte in cui prevedeva, coerentemente con la allora vigente normativa che l'assenza dal lavoro per lo svolgimento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, qualora impegnassero almeno la metà dell'orario di lavoro, rientrava nella casistica della malattia

Come giustificare l'assenza

Nei casi in cui sia necessario giustificare l'assenza, come ad esempio per i permessi per documentati motivi personali, è necessario produrre un'attestazione redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura pubblica o privata che ha erogato la prestazione (attestazione di presenza). Il documento può essere consegnato al dipendente per il successivo inoltro all'amministrazione di appartenenza oppure trasmessa direttamente a quest'ultima per via telematica a cura del medico o della struttura. Nel caso di trasmissione telematica, la mail dovrà contenere il file scansionato in formato pdf dell'attestazione.

L'attestazione deve essere dettagliata: infatti, è necessario che da essa risulti

- la qualifica e la sottoscrizione del soggetto che la redige;
- l'indicazione del medico e/o della struttura presso cui si è svolta la visita o la prestazione;
- il giorno, l'orario di entrata e di uscita del dipendente dalla struttura sanitaria che ha erogato la prestazione.

La circolare precisa che l'attestazione di presenza non è una certificazione di malattia e pertanto non deve recare l'indicazione della diagnosi, così come non deve indicare il tipo di prestazione somministrata.

Contemporanea effettuazione della visita e assenza per malattia

Nel caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa, trovano applicazione le ordinarie regole sulla giustificazione dell'assenza per malattia. In pratica, il medico curante redige la relativa attestazione di malattia che viene comunicata all'amministrazione secondo le consuete modalità e, in caso di controllo medico legale, l'assenza dal domicilio dovrà essere giustificata mediante la produzione all'amministrazione, da parte del dipendente, dell'attestazione di presenza presso la struttura sanitaria (salva l'avvenuta trasmissione telematica ad opera del medico o della struttura stessa). Ovviamente, il ricorso all'istituto dell'assenza per malattia comporta la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al trattamento giuridico ed economico.



PROVINCIA DI LIVORNO

Piazza dei Municipi, 4 57100 Livorno - Tel. 0586.257111 Fax 0586.884057 - urp@provincia.livorno.it - www.provincia.livorno.it
Segretariato Generale

Terapie continuative

Possono verificarsi anche situazioni in cui il dipendente soffra di una determinata patologia che richieda la necessità di sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro. In questi casi la Funzione Pubblica ritiene che possa essere sufficiente anche un'unica certificazione (volendo anche cartacea) del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o un calendario stabilito dal medico stesso. Gli interessati dovranno produrre tale certificazione all'amministrazione prima dell'inizio della terapia, fornendo il calendario previsto, facendola seguire dalle singole attestazioni di presenza dalle quali risulti l'effettuazione delle terapie nelle singole giornate. In questi casi l'attestazione di presenza dovrà contenere anche l'indicazione che la prestazione è somministrata nell'ambito del ciclo o calendario di terapia prescritto dal medico curante.

Possibilità di utilizzo della dichiarazione sostitutiva

L'attestazione di presenza può anche essere documentata mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi del combinato disposto degli artt. 47 e 38 del D.P.R. n. 445 del 2000 (un fac-simile è allegato alla circolare stessa). In tal caso, l'Amministrazione procederà a richiedere dichiarazioni dettagliate e circostanziate, nonché ad attivare i necessari controlli sul loro contenuto, provvedendo alla segnalazione all'autorità giudiziaria penale e procedendo per l'accertamento della responsabilità disciplinare nel caso di dichiarazioni mendaci.

Il Dirigente del Segretariato Generale
Dott. Stefano Simon

